

STATUTO

**DIVENTA INVINCIBILE -
L'ACCADEMIA
DELL'INTERABILITA' S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GERACE RC VIA ZALEUCO 4

Numero REA: RC - 227282

Codice fiscale: 03371970801

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2026 - Statuto completo	2
--	---



STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA	
SOCIALE DENOMINATA	
"DIVENTA INVINCIBILE - L'ACCADEMIA DELL'INTERABILITA' S.R.L.	
- IMPRESA SOCIALE"	
Articolo 1 - Denominazione	Allegato "A"
1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al	N.20195 Repertorio
Decreto Legislativo n.112/2017 (Disciplina dell'impresa	N.13339 Raccolta
sociale) una Impresa sociale sotto forma di società a	
responsabilità limitata, denominata "DIVENTA INVINCIBILE -	
L'ACCADEMIA DELL'INTERABILITA' S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".	
1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è	
obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".	
La società è un'impresa sociale con forma giuridica di s.r.l.	
ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività	
di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per	
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ex	
art.5 Dlgs 117/2017.	
La società adotta norme statutarie volte a garantire una	
gestione, responsabile, trasparente e coerente con il proprio	
movente ideale, che vuole porre, alla base delle proprie	
attività formative e di ricerca, così come del proprio	
funzionamento, la visione della formazione professionale e	
lavorativa in generale, per la quale la costruzione del bene	
comune richiede l'impegno delle persone e delle imprese a	
produrre congiuntamente valore umano, sociale ed economico.	

	<u>Articolo 2 - Scopo e Oggetto</u>	
	La Società esercita in via stabile e principale un'attività	
	d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.	
	La missione fondamentale è la promozione, lo sviluppo e la	
	diffusione della Teoria dell'interabilità come paradigma	
	scientifico originale della coscienza espansa,	
	dell'inclusione attiva e dello sviluppo del potenziale	
	dell'uomo, attraverso educazione, ricerca e cultura.	
	La società riconosce il principio dell'Interabilità quale	
	approccio rivoluzionario alla diversità degli uomini,	
	ispirato alle conoscenze antiche delle grandi civiltà	
	(inclusa la tradizione egizia) e alle neuroscienze	
	contemporanee, capace di trasformare la disabilità in risorsa	
	e la limitazione in Forza.	
	Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale la Società esercita, in via stabile e	
	principale ed ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n.112/17,	
	le seguenti attività d'impresa di interesse generale di cui	
	al richiamato articolo:	
	a) Educazione, istruzione e formazione professionale, con	
	attività culturali di interesse sociale e finalità educativa	

	(art.2, c.1, lett.d): progettazione ed erogazione di percorsi	
	formativi accademici dell'Accademia dell'Interabilità	
	"Diventa Invincibile" sulla Teoria dell'Interabilità,	
	neuroscienze della coscienza, sviluppo personale, inclusione	
	attiva;	
	b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
	(art.2, c.1, lett.h): ricerca teorica e applicata sulla	
	Teoria dell'Interabilità, neuroscienze, fisica quantistica	
	della coscienza e valorizzazione delle conoscenze delle	
	civiltà antiche;	
	c) Attività culturali, artistiche e ricreative di interesse	
	sociale (art.2, c.1, lett.i): produzione culturale, eventi,	
	pubblicazioni, partnership con realtà sportive per	
	l'inclusione;	
	d) Inserimento lavorativo di persone con disabilità e in	
	condizione di svantaggio (art.2, commi 4-5)	
	e) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016,	
	n. 112, e successive modificazioni (art.2, c.1, lett.a).	
	AREA A - EDUCAZIONE E FORMAZIONE (art.2, c.1, lett.d, D.Lgs.	
	112/2017)	
	- Progettazione ed erogazione dell'Accademia	

	dell'Interabilità "Diventa Invincibile":	
	- corsi certificati, masterclass, programmi residenziali e	
	online sulla Teoria dell'Interabilità,	
	- sviluppo personale, neuroscienze della coscienza,	
	psicologia transpersonale, coaching e inclusione attiva;	
	- Percorsi formativi per professionisti del benessere,	
	coaching, educatori, operatori sociali e sanitari, caregiver,	
	persone con disabilità;	
	- Formazione professionale certificata: programmi di	
	certificazione internazionale per Coach dell'Interabilità,	
	Facilitatori della Coscienza, Operatori del Benessere	
	Integrale;	
	- Attività didattiche online (e-learning) e in presenza:	
	webinar, laboratori, seminari, workshop esperienziali;	
	- Progettazione e distribuzione di materiali didattici,	
	libri, contenuti multimediali, applicazioni digitali per la	
	formazione;	
	- Percorsi educativi per fanciulli, giovani e famiglie	
	orientati all'inclusione e al potenziamento delle abilità;	
	- Formazione interculturale e trascurale ispirata alle	
	sapienze antiche delle civiltà egizia, greca, ebraica e	
	mesopotamica applicate allo sviluppo dell'uomo contemporaneo.	
	AREA B- RICERCA SCIENTIFICA (art. 2, c. 1, lett. h, D.Lgs.	
	112/2017)	
	- Ricerca teorica e applicata sulla Teoria dell'Interabilità	

	e sulla scienza della coscienza espansa, con studi	
	interdisciplinari che collegano neuroscienze, fisica	
	quantistica, psicologia transpersonale e conoscenze	
	tradizionali;	
	- Sviluppo di protocolli neuro-acustici, tecnologie per il	
	benessere cognitivo e strumenti per l'espansione della	
	coscienza;	
	- Ricerca storica e filologica sulla sapienza dell'Antico	
	Egitto e delle tradizioni millenarie in relazione alle	
	neuroscienze e alla coscienza;	
	- Pubblicazione di ricerche scientifiche, report, articoli,	
	libri, manuali operativi e contenuti peer-reviewed;	
	- Collaborazione con università, fondazioni (inclusa la	
	Fondazione IRF - Interable Research Foundation), centri di	
	ricerca nazionali e internazionali;	
	- Partecipazione a programmi di ricerca europei (Horizon	
	Europe, EIC) e a reti scientifiche internazionali.	
	AREA C - ATTIVITA' CULTURALI E PROMOZIONE (art. 2, c.1,	
	lett.i, D.Lgs. 112/2017)	
	- Produzione e diffusione di contenuti culturali	
	multimediali: documentari, podcast, serie video, produzioni	
	cinematografiche sull'Interabilità e l'inclusione;	
	- Organizzazione di eventi, festival, convegni, mostre,	
	rassegne artistiche di interesse sociale;	
	- Editoria: produzione e commercializzazione di libri,	

	e-book, riviste, newsletter;	
	- Partnership con realtà sportive per la promozione	
	dell'inclusione (motorsport, Formula 1, sport paralimpico,	
	DisabilinCorsa);	
	- Collaborazioni con media, televisioni, piattaforme	
	streaming per la produzione di contenuti sull'Interabilità.	
	AREA D - INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITA' (art.	
	2, commi 4-5, D.Lgs. 112/2017)	
	- Creazione di percorsi di lavoro qualificato per persone con	
	disabilità fisica, sensoriale, intellettiva o psichica;	
	- Tirocini formativi e professionalizzanti, apprendistato,	
	percorsi di mentoring per soggetti in condizione di	
	svantaggio;	
	- Programmi di orientamento professionale e accompagnamento	
	al lavoro per persone fragili;	
	- Collaborazione con centri per l'impiego e strutture	
	riabilitative per l'inserimento lavorativo mirato.	
	AREA E - SERVIZI SOCIALI E DI SUPPORTO (art.2, c.1, lett.a,	
	D.Lgs. 112/2017)	
	- Supporto a persone con disabilità e alle loro famiglie	
	nell'accesso a informazioni, servizi e opportunità di	
	crescita;	
	- Consulenza per l'autonomia personale e l'empowerment delle	
	persone con disabilità;	
	- servizi di counselling;	

	- Servizi di orientamento verso agevolazioni, sussidi e	
	risorse pubbliche disponibili.	
	La società può svolgere attività strumentali e accessorie al	
	raggiungimento delle finalità istituzionali, entro i limiti	
	del 30% (trenta per cento) o dei limiti comunque stabiliti	
	dalla normativa tempo per tempo vigente, dei ricavi	
	complessivi, tra cui:	
	- Consulenza organizzativa, manageriale e formativa per enti	
	pubblici e privati;	
	- Sviluppo e gestione di piattaforme digitali, app e software	
	per l'e-learning;	
	- Produzione e commercializzazione di prodotti editoriali,	
	audio e video;	
	- Organizzazione di viaggi studio, turismo formativo ed	
	esperienziale;	
	- Raccolta fondi (fundraising) e partecipazione a bandi	
	nazionali ed europei (PNRR, Horizon Europe, Erasmus+, FSE+,	
	FRI-MIMIT);	
	- Sponsorizzazioni e partnership commerciali funzionali alla	
	missione.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Società potrà svolgere attività diverse da	
	quelle di interesse generale, di natura commerciale,	
	industriale e finanziaria che siano necessarie od utili allo	
	svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	

	direttamente che indirettamente, atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali. L'Organo amministrativo documenta il carattere	
	principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel	
	bilancio sociale e nella nota integrativa.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	L'impresa sociale si avvale nello svolgimento delle proprie	
	attività delle prestazioni lavorative dei soci, essa può	
	peraltro svolgere attività anche con i terzi e pertanto	
	avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi.	
	<u>Articolo 3 - Sede</u>	
	La società ha sede nel Comune di Gerace (RC) e potrà aprire	
	stabilimenti ed Uffici amministrativi, agenzie e dipendenze	
	commerciali, filiali ovunque lo ritenga opportuno.	
	<u>Articolo 4 - Durata</u>	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060,	
	salvo proroga o scioglimento anticipato.	
	<u>Articolo 5 - Capitale</u>	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00)	
	diviso in quote.	
	5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli	
	aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante	
	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal	

	caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il	
	diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.	
	5.3 Esso potrà essere aumentato anche mediante conferimenti	
	in natura di beni, crediti, prestazione d'opera o di servizi	
	e, qualsiasi cosa suscettibile di valutazione economica, nei	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	La delibera di aumento del capitale deve stabilire le	
	modalità del conferimento, in mancanza di qualsiasi	
	indicazione il conferimento deve farsi in denaro.	
	In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la	
	prestazione di una polizza di assicurazione o di una	
	fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per	
	l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal	
	socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di	
	servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono	
	essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di	
	cauzione del corrispondente importo in danaro presso la	
	società.	
	5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul	
	capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il	
	deposito presso la sede sociale della documentazione prevista	
	dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione	
	dell'assemblea ivi indicata.	
	5.5 Gli eventuali finanziamenti fatti alla società dai soci	
	possono essere produttivi di interessi, la cui misura o	

	esclusione dovrà essere determinata, di volta in volta,	
	dall'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti di cui	
	alla legge 385/1993 e susseguente delibera del CICR del	
	3.3.1994 con disposizione di attuazione pubblicata sulla GUR	
	del 12.12.1994 della Banca d'Italia.	
	<u>Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni per atto tra vivi</u>	
	6.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e	
	dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto	
	alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non	
	discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.	
	Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono	
	compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia	
	accezione del termine qualunque sia la causa. In tutti i casi	
	in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo	
	ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, spetta ai	
	soci comunque il diritto di prelazione da esercitarsi secondo	
	la procedura infra descritta, e gli stessi acquisteranno la	
	partecipazione versando all'offerente la somma determinata di	
	comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito	
	iscritto all'ordine dei Commercialisti che verrà nominato dal	
	Presidente del Tribunale del Circondario ove ha sede la	
	società.	
	6.1.2 E' riconosciuto ai soci il diritto di prelazione sulle	
	quote sociali oggetto di trasferimento per atto tra vivi.	
	Tale diritto potrà essere esercitato a parità di prezzo e	

	condizioni, in misura proporzionale alle quote da ciascuno	
	già possedute. Sempre con analogo criterio proporzionale	
	saranno acquisite quelle quote (o frazioni di esse)	
	eventualmente inoptate. Per rendere possibile l'esercizio del	
	suddetto diritto di prelazione è fissata la procedura di cui	
	infra, fermo il principio che viene attribuita natura ed	
	efficacia di "proposta contrattuale" alla comunicazione	
	inviata ai soci ai fini dell'esercizio del suddetto diritto,	
	e ciò in tutti i casi, e dunque sia allorché la proposta di	
	vendita venga direttamente formulata dal titolare della	
	quota, sia nel caso in cui questi comunichi ai soci una	
	proposta formulata da terzi.	
	Al fine di rendere possibile l'esercizio di tale diritto,	
	viene fissata la seguente procedura:	
	il socio che intenda alienare la propria quota di	
	compartecipazione sociale, ovvero parte di essa, deve darne	
	comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta, inviata al	
	domicilio risultante dal registro imprese, indicando la quota	
	sociale che intende trasferire, il prezzo richiesto, le	
	modalità di pagamento, eventuali condizioni particolari,	
	nominativo dell'acquirente.	
	Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta	
	comunicazione, i soci che intendessero esercitare il diritto	
	di prelazione dovranno, a loro volta, comunicare al	

	proponente tale loro irrevocabile decisione a mezzo lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno senza busta; a tale	
	comunicazione viene sin d'ora attribuita natura di	
	"accettazione dell'offerta", ed in tale caso la cessione	
	della partecipazione dovrà essere formalizzata entro quindici	
	giorni da tale data.	
	6.1.3 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza	
	l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente,	
	non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri	
	diritti amministrativi e, non potrà alienare la	
	partecipazione con effetto verso la società.	
	6.2.1 Il socio o i soci che dichiareranno di voler esercitare	
	il diritto di prelazione, ove ritengano il prezzo richiesto	
	sia eccessivo, avranno diritto di richiedere entro trenta	
	giorni a pena di decadenza che detto prezzo sia determinato	
	da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del	
	circondario ove ha sede la società, il quale nella	
	determinazione del prezzo dovrà tenere conto delle condizioni	
	e limitazioni di cui al d.lgs. 112/2017.	
	6.2.2 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si	
	intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il	
	diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione	
	di pegno od usufrutto.	
	6.3 Le quote sono trasferibili liberamente solo nei seguenti	
	casi:	

	a) in caso di socio persona fisica: a favore del coniuge del	
	socio cedente, dei suoi parenti in linea retta o collaterali	
	entro il secondo grado;	
	b) in caso di socio persona giuridica: a favore di società	
	facenti parte dello stesso gruppo. Si intende per facente	
	parte dello stesso gruppo qualsiasi società, direttamente o	
	indirettamente controllante la società socia o controllata	
	dalla società socia o controllata dalla stessa controllante:	
	tutto ciò ai sensi dell'art.2359 n.1 e n.3 c.c.	
	c) in caso di intestazione a società fiduciaria o di sua	
	reintestazione da parte della stessa fiduciaria (previa	
	esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari.	
	<u>Articolo 7 - Morte del socio</u>	
	Nel caso di morte di uno dei soci, gli eredi del socio	
	defunto hanno la facoltà di subentrare nella società o di	
	chiedere la liquidazione della quota di pertinenza del socio	
	defunto, però con l'obbligo di fare conoscere, comunque, tale	
	loro determinazione agli altri soci, entro tre mesi dalla	
	morte del loro dante causa. Trascorso infruttuosamente detto	
	termine, l'assemblea dei soci adotterà i provvedimenti che	
	riterrà più opportuni nell'interesse della società, e gli	
	eredi saranno obbligati ad uniformarvisi, senza eccezione o	
	riserva alcuna, essendo decaduti da ogni conseguente azione	
	al riguardo.	
	Se si procederà alla liquidazione della quota e degli utili	

	spettanti al socio defunto, essa liquidazione dovrà essere	
	effettuata per un terzo entro un anno dal decesso e, per i	
	restanti due terzi entro i due anni successivi al decesso. La	
	liquidazione della quota dovrà essere effettuata sulla scorta	
	del valore di mercato della quota al momento del decesso, nei	
	limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n.	
	112/2017.	
	Tale clausola, che ha carattere essenziale ed inderogabile,	
	viene posta per evitare ogni controversia tra i soci	
	superstiti e gli eredi del socio defunto.	
	<u>Articolo 8 - Recesso</u>	
	Hanno diritto di recedere i soci ai sensi dell'art.2473 c.c.	
	Se si procederà alla liquidazione della quota e degli utili	
	spettanti al socio receduto, essa liquidazione dovrà essere	
	effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in	
	materia, nei limiti di cui all'art.3, comma 3, lettera a) del	
	D.Lgs. n.112/2017.	
	<u>Articolo 9 - Amministratori</u>	
	9.1 Fatto salvo quanto previsto infra nell'art.9.4, la	
	società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a. da un amministratore unico;	
	b. da un consiglio di amministrazione composto da due a nove	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	

	c. da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio	
	di amministrazione.	
	9.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata	
	al possesso dei seguenti requisiti:	
	a) onorabilità: - assenza di precedenti penali e di carichi	
	pendenti; - assenza di una delle cause di ineleggibilità di	
	cui all'art. 2382 c.c.;	
	b) professionalità: - possesso di comprovata esperienza nei	
	settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo	
	svolgimento di attività di amministrazione o di controllo	
	ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il	
	possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;	
	c) indipendenza: - non essere legati alla società da un	
	rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di	
	consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da	
	altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano	
	l'indipendenza.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	9.3 Non si applica agli amministratori il divieto di	
	concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.	
	9.4 Ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs. n.112/2017	

	s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile	
	ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare	
	un componente dell'organo amministrativo.	
	<u>Articolo 10 - Durata della carica, revoca, cessazione</u>	
	10.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	10.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	10.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel	
	corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli	
	amministratori così nominati restano in carica sino alla	
	prossima assemblea.	
	10.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in	
	caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso	
	di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.	
	<u>Articolo 11 - Consiglio di amministrazione e adunanze</u>	
	11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un presidente.	

	Non possono assumere la presidenza della società	
	rappresentanti degli enti di cui all'art.4, comma 3 del	
	D.Lgs. n.112/2017 s.m.i.	
	11.2 In caso di richiesta di due amministratori, il consiglio	
	di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	11.3 In questo caso il presidente convoca il consiglio di	
	amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i	
	lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano	
	adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	11.4 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, a tal fine si ritengono mezzi	
	idonei l'invio a mezzo fax ed a mezzo posta elettronica.	
	L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	11.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	11.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se	
	nominati.	
	11.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono	

	prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.	
	11.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	11.9 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le	
	garanzie previste in materia di assemblea.	
	<u>Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo</u>	
	12.1 L'amministratore o il consiglio è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed	
	opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva	
	all'assemblea dei soci in forma inderogabile.	
	12.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche	
	disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni	
	contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381	
	c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	nell'articolo 2475, comma quinto c.c.	
	12.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due	
	membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa	

	la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati,	
	entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e	
	devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei	
	soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.	
	12.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento	
	della nomina i poteri di amministrazione possono essere	
	attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a	
	maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono	
	essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli	
	amministratori congiuntamente.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli	
	amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi	
	i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per	
	evitare un danno alla società.	
	12.5 Possono essere nominati direttori, institori o	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti, determinandone i poteri.	
	12.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a	
	più amministratori, in caso di opposizione di un	
	amministratore all'operazione che un altro intende compiere,	
	competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.	
	12.7 Gli Amministratori - se ammesso dalla legge - sono	

	altresì investiti dei poteri di adeguare ed integrare il	
	presente statuto in conseguenza all'introduzione di	
	disposizioni normative inderogabili o, comunque, modifiche di	
	mero adattamento richieste dalla legge o da successive	
	variazioni della stessa.	
	<u>Articolo 13 - Rappresentanza</u>	
	13.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	società.	
	13.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri	
	delegati anche per singoli atti, se nominati.	
	13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono	
	stati attribuiti in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	13.4 La rappresentanza della società spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	<u>Articolo 14 - Compensi degli amministratori</u>	
	14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	14.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori	
	un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso	

	proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché	
	determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e	
	deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di	
	quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	14.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	14.4 In ogni caso i compensi complessivamente previsti a	
	favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore	
	degli amministratori investiti di particolari incombenze, non	
	potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3,	
	comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i.	
	<u>Articolo 15 - Organo di controllo - Revisione Legale dei Conti</u>	
	15.1 La gestione della società è controllata da un Organo di	
	controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere	
	costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un	
	organo collegiale (collegio sindacale) per la cui	
	composizione e funzionamento si applicano le disposizioni	
	previste dal codice civile per le società per azioni.	
	I componenti dell'organo di controllo devono avere i	
	requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del	
	codice civile.	
	L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso	
	spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di	
	tutte le competenze di cui all'art.10 del D.Lgs. n.112/2017	

	s.m.i.	
	L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinata	
	al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di	
	cui al precedente art.9.	
	Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno	
	essere superiori a quanto previsto dall'art.3, comma 2,	
	lettera a) del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i.	
	15.2 Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare,	
	quanto previsto al comma 5 del citato art.10 del D.Lgs.	
	n.112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata	
	da un revisore legale o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti	
	nell'apposito registro dei revisori legali.	
	15.3 Ai sensi dell'art.11, comma 4 del D.Lgs. n.112/2017	
	s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'art.2435-bis del codice civile	
	ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare	
	un componente dell'organo di controllo.	
	<u>Articolo 16 - Decisioni dei soci</u>	
	16.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	

	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	16.2 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi	
	l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari	
	o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di	
	crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,	
	nei due anni dalla iscrizione della società nel registro	
	delle imprese.	
	16.3 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	articolo 18, le decisioni che per legge ovvero in forza del	
	presente Statuto non devono essere adottate con deliberazione	
	assembleare possono essere assunte mediante consultazione	
	scritta dei soci.	
	Possono partecipare al procedimento di decisione tutti i soci	
	aventi diritto di voto.	
	Il documento contenente l'indicazione dell'oggetto in	
	relazione al quale si richiede la decisione dei soci, con	
	l'eventuale indicazione di proposte tra loro alternative,	
	viene inviato, a cura dell'Organo Amministrativo, a ciascun	
	socio nel domicilio risultante dal registro imprese, nonchè	
	agli amministratori non soci ed all'Organo di Controllo se	
	nominato, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della	

	suddetta proposta, ciascun socio deve, con le modalità di cui	
	al comma precedente, far pervenire presso la sede sociale un	
	documento, da lui stesso datato e sottoscritto, dal quale	
	risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e	
	la posizione espressa sulla stessa. Tra la data della prima e	
	quella dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un	
	periodo superiore ad otto giorni.	
	La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il	
	termine di cui al precedente comma pervenga alla società il	
	consenso di una maggioranza che rappresenti almeno il	
	cinquantuno per cento del capitale e viene comunicata ai soci	
	a cura dell'Organo Amministrativo.	
	L'Organo Amministrativo provvederà a redigere apposito	
	verbale, da inserirsi nel libro delle decisioni dei soci, dal	
	quale dovrà risultare l'argomento oggetto della decisione, le	
	risultanze della medesima, l'indicazione dei soci favorevoli,	
	contrari e/o astenuti e, su richiesta degli stessi,	
	l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia del	
	verbale verrà trasmessa a tutti i soci e, se previsto dalla	
	legge, verrà depositata per l'iscrizione al Registro Imprese.	
	16.4 Le decisioni che per legge ovvero in forza del presente	
	Statuto non devono essere adottate con deliberazione	
	assembleare possono essere assunte mediante consenso espresso	
	per iscritto dai soci.	
	Ciascun socio, in assenza di preventiva consultazione, può	

	sottoporre agli altri soci un determinato argomento sul quale	
	la volontà sociale si forma attraverso la progressiva	
	raccolta dei consensi di ciascuno ovvero attraverso la	
	sottoscrizione, da parte di tutti i soci consenzienti, di un	
	unico documento redatto a cura del socio proponente e inviato	
	ai soci con le modalità previste dall'articolo 16.3.	
	Si applicano anche a tale procedura di formazione della	
	volontà sociale le disposizioni di cui al precedente articolo	
	16.3.	
	16.5 In caso di inerzia dell'organo amministrativo,	
	l'attivazione del procedimento decisionale extra assembleare,	
	nonchè, la verbalizzazione del relativo esito, potrà essere	
	rispettivamente promossa e/o eseguita a cura di ciascun socio.	
	Ai fini del presente comma, l'organo amministrativo si	
	considererà inerte decorsi giorni quindici dalla	
	comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., della	
	richiesta di attivazione del procedimento e/o dalla richiesta	
	di verbalizzazione del relativo esito.	
	<u>Articolo 17 - Diritto di voto</u>	
	17.1 Hanno diritto di voto i soci che risultino tali secondo	
	le vigenti disposizioni di legge.	
	17.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	<u>Articolo 18 - Assemblea</u>	
	18.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	

	amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio nei modi	
	di legge.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio.	
	18.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto	
	giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	
	pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal	
	registro imprese.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo o la piattaforma digitale e le modalità cui accedere	
	per la videoconferenza, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	

	18.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell' argomento. Se gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	<u>Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea</u>	
	19.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal	
	presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di	
	nomina del consiglio di amministrazione) o	
	dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di	
	più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso	
	di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	19.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, o se consentito dalle vigenti	
	norme di legge e/o dalle interpretazioni delle stesse,	
	tramite piattaforme digitali di videoconferenza, e ciò alle	
	seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
	relativi verbali:	

	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, fatta salva diversa	
	previsione normativa e/o interpretazione che consenta la	
	presenza di tali soggetti in diversi luoghi video collegati;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione la	
	piattaforma digitale e le modalità cui accedere per lo	
	svolgimento dell'assemblea in videoconferenza, o in	
	alternativa i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà	
	presente il presidente, o ove saranno presenti il presidente	
	ed il segretario, se nominato, o ove sarà presente il Notaio	
	in caso di sua verbalizzazione.	

	In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene	
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle	
	presenze, mentre ciò non sarà necessario in caso di assemblea	
	svolta tramite piattaforme digitali di videoconferenza.	
	<u>Articolo 20 - Deleghe</u>	
	20.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire	
	all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non	
	socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla	
	società. Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e	
	limiti di subdelega.	
	20.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha	
	effetto anche per la seconda convocazione.	
	20.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,	
	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	<u>Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi</u>	
	21.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento	
	dell'intero capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta salvo che nei casi previsti dai numeri 4 e 5	
	dell'art.2479 per le quali è necessaria una maggioranza che	
	rappresenti almeno il 51% (cinquantuno per cento) del	
	capitale sociale.	
	21.2 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni,	

	richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	21.3 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente	
	statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad	
	esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso),	
	si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.	
	<u>Articolo 22 - Bilancio e divieto di ripartizione degli utili</u>	
	<u>- Verifiche dei soci</u>	
	22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	22.2 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro	
	soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono	
	destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio.	
	22.3 Il bilancio è redatto dall'organo amministrativo con	
	l'osservanza delle norme di legge, e presentato ai soci entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo	
	comma dell'art.2364 del Codice Civile o lo prevedano	
	disposizioni di legge, entro centoottanta giorni dalla sopra	
	detta chiusura.	
	L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere,	
	depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle	
	vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui	
	all'art.9, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., che dovrà	
	essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio	

	per l'approvazione.	
	22.4 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a	
	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali.	
	22.5 In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il	
	bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti	
	in assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei	
	soci fondatori, può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente	
	a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi	
	di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,	
	anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o	
	l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in	
	misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore	

	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	<u>Articolo 23 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione</u>	
	<u>d'azienda</u>	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art.12 del D.Lgs.	
	112/2017.	
	<u>Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione</u>	
	24.1 Verificata e accertata nei modi di legge una causa di	
	scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per	
	le necessarie deliberazioni.	
	24.2 E' di competenza dell'assemblea, a norma dell'art.2487	
	del Codice Civile:	
	a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle	
	regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve	
	svolgersi la liquidazione;	
	d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con	
	particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di	
	rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o	

	blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto	
	dal D.Lgs. n.112/2017;	
	e) la determinazione degli atti necessari per la	
	conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo	
	esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione di	
	migliore realizzo.	
	Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente	
	rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di all'art.3, comma 3, lettera a) del	
	D.Lgs. n.112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera	
	dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore	
	costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui	
	all'art.16, comma 1, del citato D.Lgs. n.112/2017.	
	<u>Articolo 25 - Clausola di Conciliazione</u>	
	Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili	
	e comunque suscettibili di essere definite in via arbitrale o	
	conciliativa, che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e	
	la società, ovvero tra i soci e l'organo amministrativo e/o	
	di controllo, dovranno essere preventivamente devolute ad un	
	organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di	
	Giustizia, il quale verrà scelto di comune accordo tra le	
	parti entro trenta giorni a far data dalla richiesta fatta da	
	una delle parti, ovvero, in difetto, decorso tale periodo,	
	dal Presidente del Tribunale del Circondario ove ha sede la	

	società, in conformità al d.lgs 28/2010 e successive	
	modifiche e/o integrazioni.	
	<u>Articolo 26 - Coinvolgimento dei Lavoratori e dei Destinatari</u>	
	<u>delle Attività</u>	
	26.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs.	
	n.112/2017 s.m.i., la società, su proposta dell'organo	
	amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta	
	uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino	
	adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti	
	e di altri soggetti direttamente interessati alle attività	
	sociali.	
	Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di	
	informazione e le modalità di consultazione e partecipazione	
	nelle attività della società dei soggetti suindicati, con	
	particolare riferimento alle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e	
	specificando eventuali altri casi di partecipazione	
	all'assemblea e determinandone le concrete modalità.	
	<u>Articolo 27 - Disposizioni di rinvio</u>	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa	
	riferimento al D.Lgs. 112/2017, alle norme previste dal	
	codice civile per le società a responsabilità limitata e	
	qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le	
	società per azioni, in quanto compatibili.	

36 di 37

Imposta di Bollo Assolta ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/02/2007
mediante M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DEL D.L. N.82 DEL 07/03/2005 ART.22 COMMA 1-2-3
CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE.